



COMUNE DI LIPARI

PROV. DI MESSINA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE ART.20, DEL DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175"**

IL COLLEGIO

- Vista la richiesta del Segretario Comunale dott. Vincenzo Scarcella;
- Visto l'art.239 del D.Lgs n.267/2000 Testo Unico degli enti locali, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs n.100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017, con il quale sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto del 19/08/2016, n.175;
- Visto l'art.4 del T.U.S.P.;
- Visto l'art. 20 del D.Lgs 175/2016, secondo cui il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, risultante nell'Allegato A;
- Vista la relazione tecnica Piano di razionalizzazione delle partecipate anche se non compilata secondo i modelli ministeriali ma contiene gli elementi essenziali;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000;

- A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- 1) ATO Eolie per l'ambiente srl in liquidazione, quota di partecipazione 74,52%;
 - 2) Sviluppo Eolie in liquidazione, quota di partecipazione 28,75%;
 - 3) Eolie servizi S.p.A. in liquidazione quota di partecipazione 54%;
 - 4) Lipari Porto S.p.A. in liquidazione, quota di partecipazione 30%;
 - 5) Leader II Eolie soc.cons. a r.l. in liquidazione, quota di partecipazione 45%;
 - 6) S.R.R. Isole Eolie soc.regol. del servizio gestione rifiuti, quota di partecipazione 77,71%;
 - 7) GAL Tirreno Eolie soc.consortile a r.l., partecipazione € 1.000,00;
- B) L'Ente propone la soppressione della partecipata:
- 8) Ecosviluppo Eolie soc.cons. a r.l., quota di partecipazione 55%, in quanto si è conclusa la liquidazione con un valore di riparto pari a € 0,00 che non ha determinato quote di riparto, né la necessità di ripianare eventuali debiti residui;
- C) L'Ente propone la dismissione della partecipata:

- 9) S.A.E. Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie S.p.A., quota 0,16%; in quanto dalla visura camerale aggiornata risulterebbe che la società è inattiva, e Amministratori e Sindaci risultanti dalla visura camerale non sono più in carica;

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art.20, comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;

L'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni, in quanto ritenute indispensabili e di interesse generale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A), la soppressione della partecipata di cui al punto B), e la dismissione della società di cui al punto C).

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- a compilare le schede ministeriali previste per il successivo inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21/12/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da: LEMBO FRANCESCO
Data: 21/12/2018 13:22:08

Dott. Francesco Lembo

.....
Firmato digitalmente da: Felicia Calamunci Chianisi
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PATTI/94010940834
Data: 21/12/2018 13:24:07

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

.....
Firmato digitalmente da: MINUTI ANDREANA
Data: 21/12/2018 13:20:22

Dott.ssa Andreana Minuti

.....



COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.it

info@comunelipari.it

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Si da incarico al settore	
Servizio	SEGRETERIA GENERALE
Ufficio	SEGRETERIA GENERALE

Di proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipate pubbliche art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n.175

IL SINDACO

L'ASSESSORE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione- Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; -
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S. P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lipari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 180% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei oggetti delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari:

n. 1 del 07.03.2013 di approvazione del Rendiconto economico anno 2010 e adozione della relative misure correttive;

n. 13 del 27.03.2015 di approvazione del Rendiconto economico anno 2012 e adozione della relative misure correttive;

n. 33 del 10.05.2017 di approvazione del Rendiconto economico anno 2014 e adozione della relative misure correttive , ed in particolare ai punti n. 11 e 12 del dispositivo deliberato;

CONSIDERATO che con delibera n.97 del 30-09-2017 è stata adottata dal Consiglio Comunale la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 100 – ricognizione partecipate possedute individuazione partecipazione da alienare determinazione per alienazione”*;

VISTO che il Segretario Generale con pec del 31-10-2017 ha trasmesso l'odg approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30-09-2017 alle società partecipate

VISTA la deliberazione n. 78 del 20-07-2018 avente per oggetto “*Mandato al Sindaco per lo scioglimento anticipato e messa liquidazione della società LIPARI PORTO S.p.A.. Modifica delibera cc n.97 del 30-09-2017*”;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

SI PROPONE

Che il Consiglio Comunale deliberi

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:— società S.A.E Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie s.p.a
- III. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare aggregare o porre in liquidazione;
- IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. di demandare al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine il Sindaco riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art 24; c.1 e 3 T.U.S.P. dell'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D.lgs n.267/2000

ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE

ALLA DATA DEL 31 dicembre 2017

SOCIETA'	Quota partecipazione	STATO	Verifica ARTT. 4 e 20 TUSP	MISURE Art. 20 TUSP
ATO - Eolie per l'Ambiente S.r.l. in liquidazione	€ 14.904,00 74,52%	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Sviluppo Eolie liquidazione	€ 11.500,00 28,75%	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
EOLIE SERVIZI s.p.a. in liquidazione	555.773,45	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
LIPARI	300.000,00 concessione in uso beni immobili	IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione in corso	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Leader 11 Eolie Società Consortile a.r.l. in liquidazione	€ 4.648,11	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Società per la regolamentazione del servizio di gestione S.R.R. Isole Eolie	€ 7.771,00 77,71%	ATTIVA	Svolge attività di cui Art. 4, co 2, lett.d	Mantenimento Svolge attività di cui Art. 4, co 2, lett.d
Ecosviluppo Eolie soc. Cons. a resp. Lim.	€ 5.681,03 55%	LIQUIDAZIONE CONCLUSA	LIQUIDAZIONE CONCLUSA	SOPRESSIONE
S.A.E Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie s.p.a	0,16%	INATTIVA	Assenza requisiti art. 20 co punti b),d)	DISMISSIONE
Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie	1.000,00 euro	ATTIVA		DA MANTENERE

LIPARI ,17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Vincenzo Scarcella



11

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità "



2017

www.comunelipari.gov.it

segretario@pec.comunelipari.it

RELAZIONE TECNICA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE

Come previsto nelle misure correttive approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 1 del 07/03/2013, n. 13 del 27/03/2015 e n. 33 del del 10/05/2017, per le Società partecipate, si riportano qui di seguito le informazioni relative alle quote di partecipazione del Comune di Lipari.

I dati sono quelli forniti dalle società medesime a seguito di richiesta inviata via pec agli organi di amministrazione, rispettivamente in data 19/01/2017 e successiva in data 14.09.2017 e successivamente sono stati inseriti gli aggiornamenti del 2018

1. ATO — Eolie per l' Ambiente S.r.l. - in liquidazione
2. Sviluppo Eolie S.r.l. - in liquidazione
3. Eolie Servizi S.p.A. - in liquidazione
4. Lipari Porto S.p.A.
5. Leader II Eolie Società Consortile A R.L. - in liquidazione
6. S.R.R. Messina - [sole Eolie S.C.R.L.
7. Ecosviluppo Eolie Soc. Cons. a resp. lim.
8. S.A.E.Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie S.p.A.
9. Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie

SOCIETA'

ATO — Eolie per l' Ambiente
S.r.l. in liquidazione

La Società svolge la propria attività nel settore dei rifiuti solidi urbani e attività connesse.

Dalla relazione del liquidatore si evince:

la società è stata posta in liquidazione a seguito di circolare emanata dalla Regione Assessorato Regionale all'Energia, ig attuazione della L.R. 9/2010. Le cariche di A.D. e Presidente sono state surrogate dal liquidatore Avv. Rosario Venuto. Con decorrenza 1 ottobre 2013 a seguito del D.A. n. 1660 del 27/09/2013 è stato nominato commissario straordinario l'Ing. Russo Nicola e da tale data è cessata la gestione da parte della società. I crediti verso Enti (Comuni soci) ed altri sono pari a € 917.029,18 , di cui € 117,00 (verso terzi non Enti).

Debiti verso fornitori (€ 915.183,47), verso Enti (soci) € 5.826,41 , verso altri (€ 1.976,00).

[superiori importi sono stati già versati ai comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina che ne hanno fatto espressa e formale richiesta.

La società non svolge attività di servizio ma solo attività di liquidazione che si sostanzia nella gestione dei contenziosi e nell'eseguito pagamento di alcuni debiti.

C'è in corso una trattativa per definire la posizione di un fornitore ovvero la Green Fleet il cui credito è consistente e sul quale vi sono vari aspetti ulteriori, oltre a quelli che si sono già impegnati (anche con resi pareri legali tributari), 'da trattare e definire.

Sempre con riferimento ai debiti è necessario precisare che una parte di questi sono oggetto di contenzioso in quanto dalla società non ritenuti dovuti.

Quota di partecipazione del Comune: € 14.904,00

Percentuale di partecipazione: 74,52 %

Sviluppo Eolie liquidazione	S.r.l. in	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la messa in liquidazione della società, approvata con Delibera straordinaria dei soci del 14/12/2014, (per gli Enti pubblici — soci di maggioranza) dovuta ad una esigenza giuridico amministrativa a seguito del conseguimento di tre esercizi contabili continuativi in perdita, anche se per il dettato del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi circolare MISE prot. n. 001856 del 29/05/2012) questa tipologia di società, proprio per gli impegni assunti col Ministero non avrebbe dovuto essere messa in liquidazione fino al completamento delle attività tecnico amministrative di Soggetto Responsabile del Patto.</p> <p>In data 22/12/2015 il Consiglio Comunale di Lipari, su proposta dell'assessorato alla Programmazione ha deliberato (delibera n. 83) "L'approvazione dello schema di protocollo d'intesa e convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nel Patto Territoriale Generalista e nel Patto Agricolo delle Isole eolie che consentirebbe all'Ufficio Comune dei Patti Territoriale di avocare e se, dietro approvazione dell'assemblee dei soci delle due società oggi soggetto responsabile dei patti, tutto il completamento delle funzioni amministrative riguardante i due patti territoriali. Questa proposta, va da sé, prevede, di fatto, la chiusura delle società Sviluppo Eolie S.r.l. in liquidazione e della società consortile a.r.l. GAL Leader II Eolie, che stante l'attuale situazione finanziaria necessiterebbe della procedura di dichiarazione dello stato di insolvenza</p> <p>Quota di partecipazione del Comune: €11.500,00 Percentuale di partecipazione: 28,75 %</p>
Eolie Servizi liquidazione	S.p.A. in	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la società è stata posta in liquidazione il 12/11/2003 e sebbene si è giunti alla riscossione di quasi tutti i crediti certi ed esigibili vantati nei confronti dei clienti ed al soddisfacimento di quasi la totalità dei creditori, non si è in grado ad oggi poter stabilire quanto sarà chiusa detta liquidazione.</p> <p>Il motivo deriva dal fatto che la società ha in corso un contenzioso con l'Ente Acquedotti Siciliano in liquidazione per un credito relativo a lavori eseguiti dalla stessa nell'Isola di Vulcano per un ammontare di e 14.718,17 (il giudice del Tribunale Civile di Lipari nell'udienza del 24/01/2013 ha ritenuto che fosse tutto documentalmente provato ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/03/2015. Detto processo è stato nuovamente rinviato al 29/06/2015. Inoltre, la società controllata Eolie Acquedotti S.r.l. in liquidazione che ha in corso un contenzioso tributario per credito iva vantato per circa 58.000,00 € nell'udienza di merito presso la commissione Tributaria Provinciale il Collegio si è riservato di decidere — ed ad oggi non si ha ancora l'esito.</p> <p>Il liquidatore della controllata Eolie Acquedotti S.r.l. ha in corso un tentativo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate per addivenire al più presto ad una definizione bonaria. Questi due giudizi in corso ad oggi non hanno permesso alle due società di poter chiudere la liquidazione.</p> <p>In relazione a quanto sopra riportato si comunica altresì che il procedimento davanti alla Commissione Tributaria di Messina per la controllata Eolie</p>

Acquedotti S.r.l. in liquidazione si terrà il prossimo 17/05/2016, mentre la causa instaurata presso il Tribunale civile di Barcellona per il recupero di crediti nei confronti dell'E.A.S. di Palermo nell'Udienza del 29/06/2015 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/03/2016; in questa udienza è stata rinviata per la discussione finale al 10/11/2016.

Quota di partecipazione del Comune: e 555.773,45

Percentuale di partecipazione: 54 %

Lipari Porto S.p.A.

Dalla relazione del Presidente si evince:

la Società ha per scopo l'esercizio delle attività per la rifunzionalizzazione del sistema portuale con finalità commerciale, crocieristica e diportistica di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro nella rada dell'Isola di Lipari, oltre alla gestione delle infrastrutture e dei servizi necessari.

La Società, costituita con atto del 1^o ottobre 2007 notaio Melchiorre Macri Pellizzeri di Messina, a seguito della partecipazione al bando di gara europea bandito dal Comune di Lipari e pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19 ottobre 2006, da parte della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., proposasi come socio privato di maggioranza al fine della costituzione di una società per azioni con l'obbligo di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 cc in relazione allo studio di fattibilità precedentemente approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 14.09.2006 n. 59.

Successivamente la Società ha predisposto un primo progetto preliminare e a seguire, nel marzo 2012, un progetto definitivo con il quale in data 23 aprile 2012 si è avviata a Palermo, presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, la Conferenza dei Servizi per il cambio di destinazione delle funzioni di parte delle aree interessate per le nuove funzioni prevalentemente diportistiche.

Nel corso del 2013, il socio di minoranza, Comune di Lipari, quale portatore delle istanze locali, ha chiesto alla Società che si procedesse a valutare la possibilità di un ridimensionamento degli interventi, concentrandoli solo su Marina Corta e Pignataro.

Comportando tale ridimensionamento non trascurabili conseguenze sul Piano Economico e Finanziario dell'iniziativa stessa, la Società si è attivata per cercare di trovare soluzioni che potessero risolvere tali problematiche, direttamente e tramite i Soci, Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. e Comune di Lipari, per esempio attivando un dialogo con la Regione Sicilia, affinché alla ricerca di possibili finanziamenti pubblici quali FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), senza successo.

I tempi per l'eventuale approvazione dell'Accordo di Programma si sono pertanto oltremodo allungati.

Nel corso del 2015 si sono ulteriormente esaminate le possibilità di finanziamento, sia privato che pubblico agevolato, nonché la fattibilità economica del Progetto Definitivo redatto dalla Società, nelle sue due versioni, quella originale del 2012, con interventi sul sistema portuale di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro e quella del 2013, progetto opportunamente ridimensionato, concentrando gli interventi solo su Marina Corta e Pignataro.

Poiché entrambe le situazioni risultano non sostenibili e, nonostante i Soci si siano attivati direttamente con la Regione Sicilia, si è alla ricerca di alternative anche di carattere nazionale e comunitario.

Sono in corso confronti tra i Soci e la scelta di ulteriori soluzioni che

possano compendiare le esigenze della comunità locale, turistiche e della portualità, nonché economiche e di redditività per un diverso sviluppo della missione cui la Società è deputata.

Il risultato d'esercizio del bilancio al 31.12.2015, che deve essere approvato nella prossima Assemblea dei soci fissata per il 16 maggio 2016, in base alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 aprile, ammonta ad un risultato negativo pari a Euro (47.785), conseguente essenzialmente ai costi della gestione ordinaria.

Si segnala inoltre che il Patrimonio netto, con riferimento alla medesima proposta, è pari a Euro 930.277, mentre la Posizione finanziaria netta a breve termine è negativa per Euro 579.451.

Le attività amministrative sono seguite dal socio di maggioranza Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. a costo zero.

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati investimenti.

Nel corso del 2015 la Società non ha avuto alcun dipendente; non si sono verificati incidenti e/o omissioni che abbiano causato danni all'ambiente circostante o alle persone, né sono state inflitte alla Società sanzioni di alcun genere e titolo per reati o danni ambientali.

Con successiva nota prot. 27/COM/AMP del 19.09.2017 il Presidente ha comunicato che nel corso dell'ultimo anno sono state esaminate le possibilità di finanziamento, sia privato che pubblico agevolato, nonché la fattibilità economica del Progetto Definitivo redatto dalla Società. Verificata l'insostenibilità delle ipotesi progettuali fin'ora redatte, la Società sta valutando la possibilità di adeguare il progetto originario. A tal proposito sono stati conferiti incarichi professionali all'Avv. Giovanni MORforte di Messina per acquisire un parere legale sulla fattibilità giuridica, ed alla società Dinamica S.r.l. per la redazione di uno studio di fattibilità limitando gli interventi progettuali agli ambiti portuali di Marina Corta e Pignataro.

La società è stata costituita e va mantenuta per la realizzazione di un'opera pubblica fondamentale per lo sviluppo socio economico del comprensorio del Comune di Lipari.

Quota di partecipazione del Comune: € 300.000,00 tramite concessione in uso di beni immobili comunali. Percentuale di partecipazione: 30%


La società con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 20-07-2018 è stata messa in liquidazione

Leader II Consortile liquidazione	Eolie Società A.R.L. in	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la messa in liquidazione della società, approvata con Delibera straordinaria dei soci del 14/12/2014, (per gli Enti pubblici — soci di maggioranza dovuta ad una esigenza giuridico amministrativa a seguito del conseguimento di tre esercizi contabili continuativi in perdita, anche se per il dettato del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi circolare MISE prot. n. 001856 del 29/05/2012) questa tipologia di società, proprio per gli impegni assunti col Ministero non avrebbe dovuto essere messa in liquidazione fino al completamento delle attività tecnico amministrative di Soggetto Responsabile del Patto. In data 22/12/2015 il Consiglio Comunale di Lipari, su proposta dell'assessorato alla Programmazione ha deliberato (delibera n. 83) "l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa e convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nel Patto Territoriale Generalista e nel Patto Agricolo delle Isole eolie che consentirebbe all'Ufficio Comune dei Patti Territoriale di avocare e se, dietro approvazione dell'assemblee dei soci delle due società oggi soggetto responsabile dei patti, tutto il completamento delle funzioni amministrative riguardante i due patti territoriali. Questa proposta, va da sé,</p>
		<p>prevede, di fatto, la chiusura delle società Sviluppo Eolie S.r.l. in liquidazione e della società consortile a.r.l. GAL Leader II Eolie, che stante l'attuale situazione finanziaria necessiterebbe della procedura di dichiarazione dello stato di insolvenza Quota di partecipazione del Comune: € 4.648,11 Percentuale di partecipazione: 45 %</p>
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	S.R.R. Isole Eolie	<p>Dalla relazione del presidente si evince: la partecipazione va mantenuta in quanto la società in questione svolge funzioni di coordinamento relative al ciclo integrato dei rifiuti. La stessa è stata costituita secondo le modalità e come previsto dalla L.R. 9/2010. Principali dati economici (risultati di esercizio — società costituita il 25/09/13): perdita esercizio 2013 € 843 esercizio utile 11.558 € Numero amministratori: 4 (i 4 Sindaci dei Comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina fanno parte del CDA) Numero dipendenti: 4 Modalità di esercizio del controllo: partecipazione da parte del Sindaco alla assemblee — pubblicazione degli atti sul sito istituzionale. Quota di partecipazione del Comune: € 7.771,00 Percentuale di partecipazione: 77,71 %</p>
Ecosviluppo Eolie Soc. Cons. a resp. lim.		<p>Si riporta la relazione finale del liquidatore unico della società Giuseppe Santamaria il quale comunica che si sono concluse le fasi di liquidazione. In sintesi la liquidazione si è conclusa con un valore di bilancio pari a € 0,00 che non ha determinato quote di riparto, ne pertanto la necessità di ripianare eventuali debiti residui. Quota di partecipazione del Comune: € 5.681 Percentuale di partecipazione: 55%</p>

Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie S.p.A.	La partecipazione del Comune è dello 0,16%, come si evince dalla Determina Sindacale del Sindaco del Comune di Torregrotta, (Det. Sind. N. 13 del 05/04/2015 avente ad oggetto: relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle partecipate societarie del comune di Torregrotta). Dalla visura camerale aggiornata risulterebbe che la società non sia operativa (inattiva). Amministratori e Sindaci i cui nominativi risultano dalla detta visura camerale non sono iù in carica.
Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie	La partecipazione del Comune è pari ad euro 1.000,00.

Lipari, 17-12-2018.

IL SEGRETARIO


Dott. Vincenzo Scarcella



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

_____*_____
Settore Economico-Finanziario

Proposta di deliberazione riportante all'oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipate pubbliche art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175"*.

Parere di regolarità contabile

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole considerato che il provvedimento non comporta spese a carico dell'ente.

Si evidenzia la necessità di una rapida conclusione degli stati di liquidazione delle società partecipate visto che gli stessi si protraggono da anni e anni, senza soluzione, determinando sempre maggiori perdite delle stesse società.

Lipari, 20/12/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore

Pratico

Servizio


Ufficio

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

Lipari, li 17/12/2018

favreoli

Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria



SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

Lipari, li _____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

Lipari, li 18/12/2018

favreoli

